

e sempre quando comporti un aumento almeno pari al 5% del capitale complessivamente assicurato e non inferiore a lire 100.000.

Sarà consentito senza nuovi accertamenti sanitari il solo aumento di capitale dovuto a maggiorazioni (di almeno il 5%) della media annua dei prezzi all'ingrosso, se richiesto entro sei mesi dalla intervenuta maggiorazione e a condizione che l'incremento da effettuare non superi il 25% della somma assicurata in vigore all'atto della richiesta di adeguamento, non oltrepassi la cifra di un milione e il nuovo capitale complessivo non superi il triplo di quello inizialmente garantito.

I premi di assicurazione per la polizza base saranno quelli normali della vigente tariffa n. 2, mentre quelli dovuti per aumenti di capitale derivanti da adeguamenti comunque motivati, godranno di uno sconto del 2%, cui corrisponderà una conveniente decurtazione nella provvigione di acquisto.

I valori di riscatto e di riduzione sa